

#Finanza in pillole: I Derivati

Data: Invalid Date | Autore: Rosy Merola



MILANO, 26 GIUGNO - Derivati: Cosa sono? Gli strumenti derivati sono **titoli o contratti finanziari**, il cui prezzo è commisurato al valore di mercato di uno o più beni. In sostanza, essendo un contratto tra due parti, in esso vengono specificate le condizioni entro le quali dovrà avvenire il pagamento. Attraverso esso, si assiste allo scambio di un titolo tra le parti interessate, il cui valore è determinato dalle cosiddette "**attività sottostanti**", ovvero sia quei beni il cui valore di mercato determina il prezzo del contratto. Esempi più ricorrenti di contratti derivati: **i futures, le opzioni e gli swap**. Infine, tra i cosiddetti beni sottostanti, su cui si poggiano i titoli derivati, generalmente troviamo **commodities** (materie prime come ad esempio il petrolio), **azioni, titoli obbligazionari, tassi di interesse e valute**.

In realtà, non è facile dare una definizione puntuale di "**derivato**" (traduzione dell'aggettivo inglese 'Derivative'). Iniziamo con l'affermare che – nella sua evoluzione moderna – consiste in un istituto contrattuale che trae la sua origine negli ordinamenti di common law. Come li definisce Giorgio De Nova nel suo paper *The Law which governs this Agreement is the Law of the Republic of Italy* « "**contratti alieni**", dove il termine alieni ha come calco "**alius**", e quindi "**altro straniero**", ma anche "**alien**", e quindi "**extraterrestre**" » [1], questo per via dell'atipicità contrattuale.

Forse, proprio perché non è un istituto concepito dal nostro ordinamento, la normativa primaria è deficitaria di una definizione della suddetta tipologia contrattuale. Infatti, il **TUF** si limita a precisare che i contratti su derivati elencati all'art. 1, co., 2 lett. D), e), f) g), h) e j) sono ricompresi tra gli "**strumenti finanziari**" (nello caso specifico, si tratta di contratti dai quali 'derivano' strumenti

finanziari) . Invece la Banca d'Italia, secondo quanto afferma l'art. 3, Istruzioni di vigilanza per le banche, li definisce: «**I contratti che insistono su elementi di altri schemi negoziali, quali titoli, valute, tassi di interesse, tassi di cambio, indici di borsa, ecc. Il loro valore (come già affermato) 'deriva' da quello degli elementi sottostanti**».

Fonti: [1]- G. DE NOVA, *I contratti atipici e i contratti disciplinati da leggi speciali: verso una riforma?*, in Atti del Convegno di Treviso 23-25 marzo 2006, in Riv. dir. civ. 2006, fasc. 6, p. 345 ss.

Ugo Patroni Griffi, *I contratti derivati: nozione, tipologia e peculiarità del contenzioso*.

Rosy Merola

[MORE]

Articolo scaricato da www.infooggi.it
<https://www.infooggi.it/articolo/finanza-in-pillole-derivati/44944>

